

Prot. 490727 /RU Roma, 14 agosto 2023

CIRCOLARE N. 18 / 2023

CONVENZIONE TRA L'AGEA E L'ADM. TRASMISSIONE FAC-SIMILE DELLE CERTIFICAZIONI "B", "C" E "D" AGGIORNATE AI SENSI DEL DECRETO MASAF N. 185138 DEL 30 MARZO 2023

Si premette che nella Gazzetta Ufficiale n.168 del 20 luglio 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (nel seguito *MASAF*) prot.185138 del 30 marzo 2023, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e del correlato aiuto economico, liquidato da AGEA – Organismo Pagatore

Il nuovo decreto attualizza la disciplina della consegna dei sottoprodotti ottenuti (fecce e vinacce) ad un distillatore ovvero, nei casi previsti⁽¹⁾, del ritiro sotto controllo alle recenti disposizioni comunitarie in materia e conseguentemente abroga il decreto MiPAAF prot.5396 del 27 novembre 2008 che, in precedenza, disciplinava la materia^[2].

Per quanto di competenza dell'Agenzia, la nuova disposizione ha impatto sui controlli che gli UUDD competenti sulle distillerie effettuano sulle operazioni di distillazione⁽³⁾ nonché sulla destinazione dell'alcol etilico prodotto⁽⁴⁾, in applicazione della vigente convezione con l'AGEA.

Al riguardo, si rende necessario aggiornare le certificazioni rese dall'ADM alle nuove disposizioni.

Pertanto, si trasmettono i nuovi *fac-simile* delle certificazioni B", "C" e "D" da utilizzare per le attività in convenzione con l'AGEA, "debitamente attualizzate in applicazione del citato DM 185138/2023 nonché per tener conto della modifica della *visual – identity* e della struttura organizzativa dell'ADM intervenuta successivamente all'ultimo aggiornamento delle certificazioni stesse⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Cfr art.6 del decreto ministeriale.

^[2] Al riguardo, l'art.18, comma 2, del decreto ministeriale specifica che "i richiami alle disposizioni abrogate, effettuati nelle norme nazionali vigenti in materia, sono da intendere riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto".

⁽³⁾ Cfr art.12 del decreto ministeriale.

⁽⁴⁾ Cfr art.13 del decreto ministeriale.

⁽⁵⁾ Cfr circolare 22/2020 prot.251299 del 21 luglio 2020.



In particolare, la certificazione "B" è stata modificata nella parte relativa alla quantità di alcol prodotto, con l'aggiunta della distinta delle materie prime utilizzate per la relativa fabbricazione (vinacce, fecce, vino a completamento dell'obbligo), per tener conto della diversa aliquota prevista nell'aiuto in funzione del sottoprodotto oggetto di distillazione^[6].

Ferma restando la presenza degli elementi essenziali contenuti nel *fac-simile*, gli UUDD potranno integrare i certificati con altre informazioni di dettaglio relativamente alla qualità ed alla quantità dell'alcol etilico accertato alla produzione e all'atto del saggio.

Le Direzioni Territoriali sono pregate di vigilare sul corretto impiego dei nuovi modelli da parte dei dipendenti Uffici, nell'ambito delle prestazioni rese nella convenzione con l'AGEA.

IL DIRETTORE CENTRALE ad interim Claudio Oliviero Firmato digitalmente

ALLEGATI: 4

1. Fac simile della certificazione "B" – Alcole ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione

- 2. Fac simile della certificazione "C" Destinazione ad usi industriali dell'alcol ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione
- 3. Fac simile della certificazione "D" Destinazione a produzione di bioetanolo (alcole assoluto) dell'alcol ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione
- 4. Fac simile della certificazione "D1" Destinazione a produzione di bioetanolo (alcole assoluto) dell'alcol ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, con impianto di trasformazione in bioetanolo ubicato in altro S.M.

^[6] Cfr, art.11, comma 3 del decreto ministeriale. "L'aiuto è pari a: € 1,100 hl %/vol se ottenuto da vinaccia; € 0,500 hl %/vol se ottenuto da feccia."